

**DUBBIO INTERPRETATIVO SU “ESPERTO” EX ART. 20
ULTIMO COMMA DEL DDL N. 6232 CAMERA / 3752 SENATO**

Nel leggere le stimolanti considerazioni del collega Pino Lobrano di commento al DDL N. 6232 C / 3752 S, mi rincuora l’aver riscontrato totale sintonia sulla necessaria ed improcrastinabile autodeterminazione della categoria degli ufficiali giudiziari di costituirsi in lobby (ovviamente nel senso tecnico e non deteriore del termine), al fine di realizzare l’obiettivo primario della effettiva piena valorizzazione/responsabilizzazione della figura professionale dell’UG.

Al riguardo, il DDL N. 6232 C / 3752 S può essere considerato non il punto di arrivo, ma il punto di partenza, direi la prima tappa, nel percorso (per noi UUGG sempre in salita) di riqualificazione professionale (intendo quella autentica, non la farsa del cd. corso di riqualificazione, il cui esito noi tutti conosciamo).

Nel contempo, constato un solo punto di divergenza tra me ed il collega Lobrano nel commento del DDL N. 6232 C / 3752 S; precisamente, la natura giuridica dell’ “esperto” ex art. 20 ultimo comma del DDL predetto, che ha novellato l’art. 165 Disp. Att. C.P.C..

Infatti, secondo il collega Lobrano (se non erro nell’esternare il suo commento), l’esperto citato nell’ultimo comma dell’art. 20 suddetto deve essere interpretato in base al combinato disposto con l’art. 518 C.P.C.; pertanto, si tratta sempre dell’ausiliario dell’UG, scelto e nominato dall’UG, su richiesta del creditore pignorante: o come stimatore delle cose mobili da pignorare o come relatore tecnico - controllore delle scritture contabili dell’imprenditore commerciale sottoposto a pignoramento mobiliare.

Diversamente opinando, secondo il mio modesto parere, l’esperto, di cui all’ultimo comma dell’art. 20 DDL N. 6232 C / 3752 S, non coincide necessariamente con l’ausiliario dell’UG ex art. 518 C.P.C., ma può essere

interpretato come il tecnico di fiducia della parte creditrice pignorante, in potenziale contraddittorio con l'ausiliario dell'UG quale tecnico "super partes".

Sia ben chiaro, la mia posizione sulla natura giuridica dell'esperto "de quo" è dubitativa: infatti, il collega Lobrano sembra non avere alcun dubbio nel considerare l'esperto ex art. 20 u.c. DDL N. 6232 C / 3752 S come l'ausiliario dell'UG (tecnico "super partes", scelto e nominato dall'UG su richiesta della parte creditrice pignorante); mentre io mantengo il dubbio interpretativo sul punto.

Più precisamente, a mio parere, **il termine "esperto" ex art. 20 ultimo comma del DDL N. 6232 C / 3752 S è suscettibile di "duplex interpretatio"**:

A) **la prima interpretazione** giuridicamente possibile, del collega Lobrano, che potremmo definire **sistematica** (in quanto fondata sul combinato disposto con l'art. 518 C.P.C.), è quella secondo cui l'esperto "de quo" è l'ausiliario dell'UG pignorante, il tecnico "super partes" scelto e nominato dall'UG, su richiesta del creditore pignorante: o come stimatore delle cose mobili da pignorare o come relatore tecnico - controllore delle scritture contabili dell'imprenditore commerciale sottoposto a pignoramento mobiliare.

B) **la seconda interpretazione** giuridicamente possibile, che potremmo definire **letterale – evolutiva** (in quanto fondata sia sulla lettera dell'art. 20 u.c. DDL N. 6232 C / 3752 S sia sull'evoluzione storica del ruolo della parte creditrice in sede di pignoramento mobiliare), è quella secondo cui l'esperto "de quo" è il tecnico di fiducia della parte creditrice pignorante, in potenziale contraddittorio con l'ausiliario dell'UG quale tecnico "super partes".

Giova sottolineare che il suesposto dubbio interpretativo da "duplex interpretatio" non può considerarsi irrilevante, né può ridursi a mero

esercizio retorico-accademico (che lascia il tempo che trova), anzi appare evidente il riflesso pratico-operativo dell'opzione interpretativa adottata, dato che l'adesione all'una o all'altra ipotesi interpretativa comporta notevoli conseguenze sul piano dell'ordine pubblico.

A sostegno del mio dubbio interpretativo suddetto, ritengo che siano essenzialmente tre gli argomenti adducibili a fondamento giustificativo dell'interpretazione cd. letterale – evolutiva.

1) In primo luogo, la lettera dell'ultimo comma dell'art. 20 DDL N. 6232 C / 3752 S configura l'esperto come l'assistente non dell'UG, ma della parte creditrice, tant'è vero che si presenta come il rappresentante della parte creditrice in alternativa al difensore della parte creditrice in sede di accesso esecutivo per pignoramento mobiliare; al contrario, l'art. 518 C.P.C. configura l'esperto stimatore come l'assistente dell'UG, trattandosi in tal caso di ausiliario dell'UG, pertanto tecnico “super partes” e non di fiducia della parte creditrice.

2) In secondo luogo, il ruolo della parte creditrice in sede di pignoramento mobiliare appare profondamente trasformato: da ruolo meramente passivo (consistente nella semplice assistenza – presenza fisica alle operazioni di pignoramento mobiliare) a ruolo attivo di partecipazione a mezzo di difensore e/o esperto; al riguardo, è alquanto significativa la volontà del legislatore-riformista di sostituire non solo il testo-corpo, ma anche la rubrica dell'art. 165 Disp. Att. C.P.C.: non più “*assistenza del creditore al pignoramento*”, bensì “*partecipazione del creditore al pignoramento*”.

3) In terzo luogo, non si può prescindere nell'interpretazione (sia letterale sia sistematica) dall'esistenza nell'ordinamento giuridico vigente di precedente normativo, riguardante la possibilità giuridica di compartecipazione/contraddittorio tra due tipi di esperti in sede di esecuzione forzata a mezzo UG: da un lato, l'esperto “super partes” quale ausiliario dell'UG; dall'altro lato, l'esperto di parte quale tecnico di fiducia

della parte: vedasi art. 130 commi primo e secondo Codice della proprietà industriale ex D.Lgs. N. 30 del 10/02/2005.

Ferma restando la piena legittimità della posizione interpretativa non dubitativa del collega Lobrano sulla natura giuridica dell'esperto ex art. 20 u.c. DDL N. 6232 C / 3752 S, mi auguro che il mio dubbio interpretativo possa risolversi a favore dell'interpretazione cd. sistematica del collega Lobrano, essendo quest'ultima interpretazione meno foriera di problemi pratici di ordine pubblico.

Certamente, sarebbe stata preferibile una formulazione dell'art. 20 meno ambigua, magari attraverso la semplice non menzione del termine esperto.

Qualora dovesse esserci l'entrata in vigore al 1° marzo p.v. senza alcun emendamento, come appare probabile, allora non ci resta che conoscere la posizione dell'interprete istituzionale: o "a posteriori", ossia il Giudice (come giurisprudenza sia di merito sia di legittimità), oppure "a priori", ossia il Legislatore-riformista quale ideatore del DDL N. 6232 C / 3752 S.

Al riguardo, sarò lieto di conoscere, tramite i colleghi, la posizione del primo firmatario deputato e magistrato DS Kessler, il quale sarà presente al convegno di Verona del 10 febbraio p.v., quale relatore del proprio DDL N. 6232 Camera.

Nel frattempo, è ora di reperire il nostro ausiliario fotografo/cineoperatore per la prossima documentazione obbligatoria fotografica/audiovisiva delle cose pignorate: almeno, nel futuro prossimo, procederemo al pignoramento mobiliare non più da soli, ma sempre accompagnati dal nostro ausiliario necessario *ope legis*, oltremodo utile tanto come compagno di viaggio quanto come potenziale idoneo testimone: saremo sempre, in ogni accesso esecutivo di pignoramento mobiliare, almeno in due, proprio come i carabinieri.

Buon lavoro e buona ricerca a tutti i colleghi.

Amedeo Sperti.

Caro Collega,
confermo che in generale concordiamo. Sul punto specifico rispetto la tua interpretazione e apprezzo la tua capacità nell'argomentare, ma resto della mia opinione, che ripropongo molto sinteticamente e quindi meno tecnicamente, anche perchè mi pare che il creditore, nella nuova procedura, (art. 492/7° e 8°, 518/1° e 7°) possa sempre e solamente proporre istanze e non si capirebbe perché la sua posizione possa o debba cambiare per il solo fatto di decidere di partecipare al pignoramento.

D'altra parte lo spirito della riforma è proprio quello di valorizzare l'U.G. e di semplificare la procedura (v. anche l'articolo del Sole 24 Ore riportato nell'odierno aggiornamento).

Permettere ad un mastino di attaccarsi ai polpacci dell'U.G. per dargli le dritte, magari in contrasto con le indicazioni del consulente nominato dal p.u., sarebbe una contraddizione.

Sicuramente la questione da te proposta sarà oggetto di più d'un giudicato.

Più d'un creditore sosterrà la tua tesi, ma, che il debitore sostenga o no la tesi opposta, noi rimetteremo gli atti al giudice dell'esecuzione e si creerà la giurisprudenza.

Anche per il bene della categoria, mi auguro, che non merita di doversi sorbire pure i "suggerimenti" del creditore, alla faccia della terzietà dell'U.G.

Credo che la questione potrà essere risolta solo nell'affrontare i casi pratici.

Aspettiamo anche le opinioni di altri colleghi cui daremo tutto lo spazio necessario.

Grazie,

Pino Lobrano